

STATUTO

TEAM PROGECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA LAZIO 65

Numero REA: TA - 130781

Codice fiscale: 02202680738

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al numero 10999 del Repertorio	
	al Numero 8509 della Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Taranto la società	
	cooperativa con la denominazione "TEAM PROGECT SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE ETS ONLUS", per abbreviazione "TEAM	
	PROGECT società cooperativa".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata. La cooperativa potrà istituire, con	
	delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie ed uffici anche altrove.	
	ART. 2 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO	
	ART. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	

	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse	
	umane e materiali a disposizione. Essa si propone la	
	gestione in forma di impresa dei servizi socio-educativi e	
	culturali di cui al successivo articolo 4 nei confronti di	
	persone svantaggiate come previsto dalla L 381/91 lett a).	
	Per il raggiungimento del presente scopo mutualistico, i	
	soci instaurano oltre ad un rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto mutualistico di lavoro con la	
	cooperativa, in forma subordinata o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana,	
	secondo quanto previsto dall'apposito regolamento interno.	
	I rapporti tra cooperativa e soci sono disciplinati da	
	apposito regolamento redatti ai sensi della legge n.	
	142/2001, approvato dall'assemblea dei soci, che determina i	
	criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la cooperativa e i soci. La cooperativa	
	potrà operare anche con i terzi non soci, e svolgere la	
	propria attività avvalendosi anche delle prestazioni	
	lavorative di soggetti terzi non soci.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	
	- divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato; - divieto di remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi; - divieto di	
	distribuire le riserve fra i soci cooperatori; - obbligo di	
	devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione. La gestione sociale deve essere orientata al	
	conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice	
	civile. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa	
	deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori (art. 2516 c.c.).	
	Su deliberazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea	
	dei soci la cooperativa potrà aderire ad una delle	
	Associazione Nazionale di rappresentanza e tutela del	
	movimento cooperativo legalmente riconosciuta.	
	ART. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la cooperativa, operando anche	

	in collaborazione con enti pubblici e privati, ha come	
	oggetto lo svolgimento di quanto appresso: - corsi di	
	formazione presso terzi, corsi di formazione ed	
	aggiornamento professionale, addestramento del personale e	
	simili corsi di formazione aziendale, di marketing, di	
	analisi e contabilità dei costi e simili corsi di formazione	
	sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sull'igiene degli	
	alimenti haccp, ecc e ogni altro corso di formazione	
	inerente la formazione obbligatoria come previsti dalla	
	normativa oggetto della sicurezza nei luoghi di lavoro,	
	normati anche da specifiche normative regionali e di ogni	
	altro ente istituzionale; - formazione in tutti gli ambiti	
	lavorativi che presentino ulteriori rischi specifici che	
	saranno oggetto di successive emanazioni e delibere da parte	
	del legislatore; - formazione in ambito sanitario,	
	ospedaliero, anche attraverso accreditamenti per l'ECM	
	nazionale e regionali nei settori dell'emergenza e del	
	pronto soccorso, nonché della protezione civile; -	
	Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia,	
	asili nido, scuole materne, scuole speciali collegate a	
	quelle primarie.	
	Istruzione primaria: scuole elementari	
	Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie	
	Istruzione secondaria di secondo grado di formazione	
	generale: licei	

	Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione	
	tecnica, professionale e artistica	
	Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)	
	Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e	
	conservatori	
	Corsi sportivi e ricreativi, formazione artistica e	
	culturale, scuole e corsi di lingua, servizi di assistenza	
	sociale di tipo domiciliare e residenziale per anziani,	
	minori a rischio devianza, minori con disturbi di	
	apprendimento.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni	
	commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e	
	finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si potrà	
	avvalere di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite	
	dalle leggi.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la Società potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali. Le predette attività potranno essere svolte	
	dalla cooperativa anche nei confronti di Pubbliche	
	amministrazioni, sulla base di partecipazioni a pubblici	
	appalti, anche mediante la costituzione di associazioni	
	temporanee di imprese o di consorzi.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi	

	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre	
	imprese a titolo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti e i	
	criteri fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art 2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	In tal caso il numero minimo deve essere integrato nel	
	limite massimo di un anno. La mancata reintegra entro il	

	presente termine costituisce causa di liquidazione della	
	cooperativa.	
	Possono assumere la qualifica di socio coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali,	
	e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- tutte le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano	
	raggiunto la maggiore età; - lavoratori che esercitano	
	professioni, arti o mestieri attinenti alla natura	
	dell'impresa esercitata dalla cooperativa; - lavoratori che	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente all'esercizio dell'impresa, prestando la	
	propria attività lavorativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, imprese che per dimensioni, tipologia e	
	dislocazione sul territorio nazionale delle attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa,	
	così da porsi in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo	
	assunta in conformità alle leggi speciali in materia di	
	cooperazione di lavoro.	
	Possono essere soci associazioni, anche se sprovviste di	

	personalità giuridica, enti e persone giuridiche, in	
	qualsiasi forma costituite che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della società cooperativa, intendano	
	fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi,	
	partecipando alle attività sociali. Non possono essere	
	ammessi a soci i soggetti dichiarati interdetti, gli	
	inabilitati ed i falliti non riabilitati. La responsabilità	
	dei soci per le obbligazioni sociali è limitata	
	all'ammontare delle quote sottoscritte. La cooperativa può	
	avvalersi di soci volontari, a cui è possibile solo	
	attribuire un rimborso spese; in merito ogni aspetto	
	inerente i soci volontari si rinvia a quanto previsto dalla	
	normativa vigente.	
	ART. 6 - Ammissione a socio	
	Chi desidera diventare socio deve presentare apposita	
	domanda scritta all'organo amministrativo.	
	Trattandosi di persona fisica la domanda di ammissione deve	
	contenere l'indicazione di:	
	- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice	
	fiscale; - la categoria dei soci a cui richiede di essere	
	iscritto; - il numero di quote e l'ammontare di capitale	
	sociale che intende sottoscrivere; - l'impegno di conoscere	
	e osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto,	
	gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle	
	deliberazioni prese dagli organi sociali; - indicazione	

	dell'effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute; -	
	dichiarazione di non esercitare in proprio attività	
	identiche, affini, concorrenti o in contrasto, con quelle	
	della cooperativa.	
	Trattandosi di persone giuridiche o altri enti collettivi la	
	domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e	
	deve indicare: - denominazione o ragione sociale, sede	
	legale, codice fiscale nonché i dati relativi al proprio	
	rappresentante legale; - copia dello statuto e dell'atto	
	costitutivo; - l'indicazione dell'attività svolta; -	
	delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto; -	
	il numero di quote e l'ammontare di capitale sociale che	
	intende sottoscrivere; - dichiarazione di non esercitare in	
	proprio attività identiche, affini, concorrenti o in	
	contrasto, con quelle della cooperativa; - l'impegno di	
	conoscere e osservare tutte le disposizioni contenute nello	
	statuto, gli eventuali regolamenti interni e di sottostare	
	alle deliberazioni prese dagli organi sociali.	
	Il socio finanziatore dovrà altresì indicare il periodo	
	minimo di permanenza nella società prima del quale non è	
	ammesso il recesso. L'organo amministrativo si riserva il	
	diritto di chiedere altra documentazione o notizia che	
	ritenga utile al fine di meglio identificare i requisiti	

	previsti dall'art 5 del presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 5 del presente statuto e la inesistenza	
	di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla	
	domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività svolta.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo	
	accoglimento della domanda, deliberato dall'organo	
	amministrativo. A seguito della delibera di ammissione e	
	della conseguente comunicazione della stessa al soggetto	
	interessato, gli amministratori provvederanno	
	all'annotazione nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la	
	domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione. L'organo amministrativo, nella relazione al	
	bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	

	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 7 - Conferimenti dei soci cooperatori	
	I conferimento dei soci possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di	
	pari valore nominale. Ogni socio deve sottoscrivere un	
	numero minimo di una quota. La quota complessiva detenuta da	
	ciascun socio non può essere inferiore, né superiore ai	
	limiti di legge; il valore stesso della quota dovrà essere	
	aggiornato in funzioni di eventuali disposizioni normative.	
	Il nuovo socio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e	
	non oltre il termine di un mese dal ricevimento della	
	comunicazione di ammissione, al versamento delle quote	
	sociali sottoscritte. Inoltre al nuovo socio potrà essere	
	richiesta una tassa di ammissione ed una somma, a titolo di	
	sovrapprezzo delle quote sociali rispetto al loro valore	
	nominale, se e nella misura deliberata dall'assemblea su	
	proposta dell'organo amministrativo, all'inizio di ciascun	
	esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che	
	sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza	
	della società. L'importo della tassa di ammissione dovrà	
	essere versato in toto al momento dell'iscrizione e sarà	
	sempre non restituibile. Non adempiendo a tali obblighi la	
	domanda di ammissione si intenderà come non avvenuta.	

ART. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione		
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo. I soci non possono cedere le proprie quote	
	con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è	
	autorizzata dall'organo amministrativo. Il socio che intende	
	trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni	
	previste dall'art 6 del presente statuto. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per quote detenute dal	
	socio nella sua interezza. Il provvedimento che concede o	
	nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale	
	termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare	
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio, può, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	proporre opposizione, ai sensi dell'art. 36 del presente	
	statuto.	
ART. 9 - Obblighi dei soci		

	Fermo restando gli altri obblighi previsti nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto, e del	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo; b) della tassa di ammissione, se deliberata;	
	c) ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti	
	interni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o	
	dall'organo amministrativo; d) a mettere a disposizione le	
	proprie capacità professionali e il loro lavoro in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato e fermo restando le esigenze della	
	cooperativa; e) a contribuire al perseguimento degli scopi	
	sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle	
	forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e	
	dall'organo amministrativo; f) mantenere, nella vita interna	
	della società, un comportamento irreprensibile, consono al	
	corretto e positivo raggiungimento degli scopi statutari.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	

	L'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo	
	svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi,	
	nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	ART. 10 Diritti dei soci	
	I soci, che non partecipano all'amministrazione, hanno	
	diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche	
	tramite professionisti di propria fiducia, il libro dei	
	soci, il libro dei verbali dell'assemblea, e se richiesto da	
	almeno un terzo dei soci, il libro dei verbali delle	
	adunanze dell'organo amministrativo e del comitato	
	esecutivo, se istituito.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determina la data d'inizio della	
	consultazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	

	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o tramite fax. La consultazione può	
	svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con	
	modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio	
	all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Il socio ha inoltre diritto:	
	- di partecipare alle assemblee, di farvi proposte, di	
	ottenere il rinvio nei casi previsti dalla legge, di	
	partecipare alle relative discussioni, nonché di impugnare	
	le delibere assembleari ai sensi dell'art 2479 ter c.c.;	
	- di partecipare alle decisioni assembleari, se iscritto al	
	libro soci da almeno 90 (novanta) giorni;	
	- di concorrere alla formazione degli organi sociali;	
	- di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto; - di godere del trattamento economico derivante	
	dall'applicazione del regolamento interno adottato ai sensi	
	della legge 142/2001; - di partecipare alla distribuzione	
	degli utili e delle riserve, secondo quanto previsto dal	
	presente statuto e dall'art. 2545 quinquies c.c.;	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	

	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a	
	seconda della necessità e, in particolare, prestano il	
	proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
	rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	ART. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 12 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione; - non si trovi	

	più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali; - il cui rapporto di lavoro sia cessato per	
	qualsiasi motivo.	
	Il diritto di recesso spetta al socio in caso di fusione o	
	di scissione della cooperativa. Il recesso non può essere	
	parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa.	
	Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è	
	privo di efficacia, se entro novanta giorni la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato	
	lo scioglimento della società. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	ART. 13 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione, anche per effetto di una	
	dichiarazione di inabilitazione o interdizione o per effetto	
	di una sentenza di condanna ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ai	
	sensi dell'art. 2286 c.c.;	
	b) che sia dichiarato fallito o nei cui confronti un	
	creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della	
	quota a sensi dell'art. 2270 c.c.;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a sessanta	
	giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	

	dell'organo amministrativo;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	cooperativa, o che non partecipi alle riunioni degli organi	
	sociali per oltre un anno;	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del	
	socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni	
	e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi	
	dell'esclusione ed avergli concesso un termine di 15 giorni	
	per presentare eventuali deduzioni.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	ART. 14 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito ai	
	provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali	
	materie sono demandati alla decisione del Foro di Taranto.	
	ART. 15 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed	
	eventualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	

	avrà luogo sulla base dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies,	
	comma 3 c.c. Il pagamento è effettuato entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per	
	la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	dell'artt. 2545 quinquies e 2545 sexies, la cui	
	liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	ART. 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nonché al	
	pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	

	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la società consenta la divisione. La	
	società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 6. In caso di apprezzamento negativo e in	
	mancanza del subentro di un solo tra essi, si procede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso	
	non venga esercitato entro un anno dalla morte del socio. In	
	tale caso le quote sociali sottoscritte dal socio defunto	
	saranno incamerate dalla cooperativa e devolute al fondo di	
	riserva ordinario.	
	ART. 17 - Scioglimento dell'ente aderente	
	In caso di scioglimento dell'ente aderente le quote sociali	
	vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i	

	termini di cui al successivo art.18, salvo la loro	
	responsabilità a norma di legge. Qualora non venga richiesto	
	il rimborso delle quote versate, le stesse saranno	
	incamerate dalla Società Cooperativa e devolute al fondo di	
	riserva ordinario.	
	ART. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento previsto dalla legge n. 142/2001, perdono il	
	diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	con il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	

	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte	
	della società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 19 - Trattamento normativo ed economico dei soci	
	lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci	
	titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il	
	regolamento richiama i contratti collettivi applicabili,	
	nonché il riferimento ai minimi della contrattazione	
	collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità	
	e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di	
	lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il	
	trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla	
	qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in	

	assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non	
	inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà	
	considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a	
	tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 20 - Soci finanziatori	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con	
	deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale di cui all'art. 4 Legge 59/92, al	
	fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	
	realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci	

	finanziatori, sia persone fisiche che persone giuridiche,	
	nei limiti previsti dalle leggi vigenti. I soci finanziatori	
	possono essere nominati amministratori, a condizione che la	
	maggioranza degli amministratori sia rappresentata da soci	
	cooperatori.	
	ART. 21 - Conferimento e quote dei soci finanziatori	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti. Ogni socio deve	
	sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad una.	
	ART. 22 - Alienazione delle quote dei soci finanziatori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	ART. 23 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	

	ordinaria con la quale devono essere stabiliti:	
	g) l'importo complessivo dell'emissione;	
	g) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'organo amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	g) il termine minimo di durata del conferimento;	
	g) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, tenuto conto	
	della circostanza per la quale il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto	
	al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	g) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di finanziamento, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	

	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei finanziatori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì	
	i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo	
	ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 24 - Recesso dei soci finanziatori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della	
	cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al	
	valore nominale eventualmente rivalutato.	
	Nel caso di liquidazione della cooperativa i soci	
	finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	rispetto alle quote dei soci lavoratori.	
	Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 25 - Patrimonio sociale	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è	
	formato da un numero illimitato di quote nominative ed	
	indivisibili, ciascuna del valore nominale non inferiore né	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dal capitale sociale dei soci finanziatori destinato alla	
	costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 26, e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi e agli eredi dei soci	
	defunti;	
	d) da ogni altra riserva o da ogni altro fondo costituiti	
	e/o previsti per legge a copertura di particolari rischi o	
	in previsione di oneri futuri;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	g) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dei soci;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte.	

	Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera g),	
	sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere	
	ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 26 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato	
	patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati	
	separatamente i dati dell'attività svolta con i soci,	
	distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli	
	amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità	
	con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo	
	illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	

	dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa	
	prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a centottanta	
	giorni. L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni	
	della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	ART. 27 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto annuale destinandolo, nel	
	rispetto della legge:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla	
	riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	

	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire:	
	- ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	- ai soci finanziatori, in misura non superiore a quanto	
	stabilito nel precedente punto, aumentato fino ad un massimo	
	di due punti;	
	e) un'eventuale quota derivante da un aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti	
	consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ART. 27 - I Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica. L'assemblea dei soci, in sede di	
	approvazione del bilancio, dopo aver effettuato le	
	destinazioni degli utili obbligatori per legge, delibera	
	inoltre, sulla destinazione del ristorno in misura non	

	superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti	
	economici complessivi, che potrà essere attribuito mediante	
	una o più delle seguenti forme:	
	- integrazione del compenso;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di quote di finanziamento.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	redatto per i soci lavoratori ai sensi della Legge N.	
	142/2001.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 29 - Assemblea	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso apposto nella sede sociale o a mezzo comunicazione ai	
	soci con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.	
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle materie da	
	trattare, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove,	
	purché nel territorio nazionale), la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione che deve essere fissata	

	almeno ventiquattrore dopo la prima.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando sia presente o rappresentato	
	l'intero capitale sociale e tutti i componenti gli organi	
	amministrativi e di controllo, siano presenti o informati e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell' argomento.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	secondo quanto previsto all'articolo 26 del presente statuto	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare,	
	dal collegio sindacale (ove esistente) o, in mancanza, da	
	tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti	
	ai soci lavoratori ed ai soci finanziatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	20 (venti) giorni dalla data di presentazione della	
	richiesta.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione	
	dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile,	
	approva anche l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero	
	dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto di	

	quanto disposto nell'art. 33 del presente statuto, e	
	provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura di eventuali compensi da	
	corrispondersi agli amministratori;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca, purché nel rispetto delle	
	previsioni di legge;	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis, se nominati;	
	6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle	
	disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti	
	in materia;	
	9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti	
	economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva,	

	secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per	
	legge;	
	10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	12) per particolari esigenze finanziarie, potrà deliberare	
	la possibilità da parte dei soci, di finanziamenti non	
	fruttiferi o fruttiferi di interessi legali.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza	
	inoltre l'organo amministrativo, ferma restando la	
	responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti,	
	sulle materie di seguito riportate e su ogni altra materia	
	rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente	
	statuto.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto (ivi comprese, ove la società cessi di essere a	
	mutualità prevalente, quelle riguardanti le clausole di cui	
	all'articolo 2514 del codice civile, previste all'articolo 3	
	del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e	
	sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia	

	espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad	
	eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal	
	presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo:	
	la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis	
	del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi	
	secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori	
	hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello	
	statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della	
	sede sociale nel territorio nazionale.	
	ART. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea	
	L'assemblea ordinaria è validamente costitutiva:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega tanti soci che rappresentano la maggioranza dei	
	voti;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che	
	in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei	
	soci intervenuti.	
	L'assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è	
	validamente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili e in	
	seconda convocazione con la presenza di tanti soci che	
	esprimano non meno di un terzo dei voti e delibera, in	
	entrambi i casi, con i due terzi dei voti che esprimono gli	

	intervvenuti.	
	ART. 31 - Diritti di intervento, voto e rappresentanza in	
	assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta	
	giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote	
	sottoscritte. Hanno diritto di intervenire in assemblea i	
	soci in regola con le disposizioni di legge in materia di	
	intervento in assemblea di soci di società a responsabilità	
	limitata. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque	
	sia il numero delle quote possedute.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che	
	non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta. Le deleghe debbono essere	
	menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli	
	atti sociali. L'impugnazione di deliberazione assembleare	
	può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con	
	referimento alla deliberazione, anche congiuntamente il	
	cinque per cento dei voti.	
	ART. 32 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di	
	amministrazione e, in loro assenza, da persona designata	

	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei	
	presenti. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea	
	con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può	
	essere un non socio. Il Presidente dell'assemblea verifica	
	la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni.	
	ART. 33 - Organo amministrativo	
	La società deve essere amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da tre consiglieri fino ad un	
	massimo di cinque, eletti dall'assemblea generale tra i soci	
	nel rispetto delle disposizioni di legge. La maggioranza	
	degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche; in ogni caso, ai possessori di strumenti	
	finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere	
	più di un terzo degli amministratori.	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili. L'assunzione della carica di amministratore è	
	subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza.	
	Il consiglio elegge nel suo seno, ove non vi abbia già	
	provveduto l'assemblea, il Presidente e il Vice Presidente.	
	Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,	

	determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di	
	esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere	
	oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo	
	2381 del codice civile, anche i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui	
	al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al	
	consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la	
	periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e	
	caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue	
	controllate. Gli amministratori sono comunque tenuti ad	
	agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere	
	agli organi delegati che in consiglio siano fornite	
	informazioni relative alla gestione della società.	
	ART. 34 - Competenza e riunioni dell'organo amministrativo	
	Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa. Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	

	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non	
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo	
	che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica. Il consiglio di amministrazione	
	delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione che non sono prese in	
	conformità della legge e dello statuto possono essere	
	impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli	
	amministratori assenti e dissenzienti; possono altresì	
	essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro	
	diritti. Gli amministratori, in occasione della approvazione	
	del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente	
	nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice	
	civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei	
	nuovi soci.	
	ART. 35 - Sostituzione degli amministratori	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei	
	modi previsti dall'articolo 2386 c.1 del codice civile,	

	purché la maggioranza sia sempre costituita da soci	
	lavoratori e comunque da amministratori nominati	
	dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli	
	amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro	
	nomina.	
	ART. 36 Presidente	
	Il presidente del consiglio di amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi	
	che in giudizio. Il presidente deve avere necessariamente la	
	qualifica di socio cooperatore.	
	Essi sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il	
	Presidente può delegare parte dei propri poteri, al	
	Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con	
	speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti	
	terzi. Il presidente convoca il consiglio di	

	amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i	
	lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a	
	tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al	
	Vice-Presidente.	
	ART. 37 - Collegio sindacale e controllo contabile	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di	
	legge. Il collegio sindacale, qualora nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, tutti in possesso di requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge,	
	agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato. Il Presidente del collegio sindacale	
	è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per	
	tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato	
	ricostituito. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza	
	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	

	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice	
	civile, il controllo contabile è affidato al collegio	
	sindacale, ove nominato. Il collegio deve riunirsi almeno	
	ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve	
	redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il	
	collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle	
	adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e	
	alle riunioni del comitato esecutivo. In caso di omissione o	
	di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il	
	collegio sindacale deve convocare l'assemblea. Può altresì,	
	previa comunicazione al presidente del consiglio di	
	amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di	
	provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico. Dovranno inoltre documentare la	
	condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	

	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 38 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie nelle ipotesi di cui ai n.	
	1,2,3,5,6,7 dell'art. 2484 c.c.	
	Inoltre, è causa di scioglimento della cooperativa la	
	perdita capitale sociale e la mancata reintegra del numero	
	minimo legale dei soci entro un anno dal verificarsi di tale	
	evento. Verificata la ricorrenza di una causa di	
	scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento	
	della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per	
	le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,	
	disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli	
	cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di	
	essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	

	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili o necessari per la liquidazione della	
	società. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo	
	stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento.	
	ART. 39 - Devoluzione patrimoniale	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto, previo rimborso ai soci del capitale versato ed	
	eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione. I principi in materia di	
	remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una	
	quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	ART. 40 - Foro competente	
	Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari	
	sociali, e della interpretazione o esecuzione del presente	
	statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è	
	competente il Foro del luogo ove la società ha la propria	
	sede legale.	
	ART. 41 - Disposizioni finali	

47 di 48

48 di 48